

EBA/GL/2017/14

16/02/2018

Orientamenti

in materia di vigilanza su succursali significative

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 16/04/2018 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2017/14" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano in che modo l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti, nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza istituiti a norma dell'articolo 116 o dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE², dovrebbero cooperare per sorvegliare e coordinare l'esercizio dei loro poteri di cui al titolo V, capo 4, e al titolo VII, capi 1 e 3, della direttiva nonché al titolo II, sezione 2, della direttiva 2014/59/UE³ in relazione alle succursali degli enti dell'Unione costituite in un altro Stato membro.

Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010⁴.

Definizioni

7. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE o nella direttiva 2014/59/UE hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

² GU L 176/338

³ GU L 173/90

⁴ GU L 176/1

3. Attuazione

Data di applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.

Assistenza per l'applicazione

9. Qualora tra le autorità competenti emergano opinioni dissenzianti su questioni relative ai presenti orientamenti, tali autorità dovrebbero adoperarsi al fine di presentare all'ABE la richiesta di cui all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora sia stata presentata una richiesta, tutte le autorità competenti interessate dovrebbero fornire all'ABE informazioni adeguate, comprese argomentazioni a sostegno delle loro diverse opinioni, per consentire all'ABE di formulare un parere sulle questioni controverse; tutte le autorità competenti interessate dovrebbero successivamente adoperarsi al fine di tener conto del parere dell'ABE.

4. Valutazione dell'importanza delle succursali e test di intensificazione

10. Le autorità competenti dovrebbero valutare e determinare, in conformità della procedura e dei criteri specificati nella presente sezione, se una succursale ritenuta significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE soddisfi inoltre il test di intensificazione.
11. Qualora, in un collegio di autorità di vigilanza di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente dello Stato membro d'origine di una data succursale siano entità diverse, queste dovrebbero operare in stretta collaborazione, sulla base di quanto previsto alla sezione 5.8, al fine di assicurare che detta succursale sia sottoposta a vigilanza in conformità dei presenti orientamenti.

4.1 Importanza e classificazione delle succursali: valutazione iniziale e aggiornamenti

12. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine, nell'ambito della classificazione dell'ente o del gruppo effettuata a norma degli articoli 2 e 23 del regolamento delegato (UE) n. 2016/98 della Commissione nonché degli articoli 2 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, dovrebbero effettuare una propria valutazione dell'importanza di una determinata succursale per quel particolare ente o gruppo, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi da 28 a 31.
13. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero riportare la propria valutazione relativa all'importanza della succursale per l'ente o per il gruppo nel campo pertinente del modello di classificazione di cui agli articoli 2 e 17 e all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione.
14. Laddove l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine, sulla base della loro valutazione, abbiano stabilito che una succursale è importante per l'ente o per il gruppo, queste dovrebbero comunicare la propria opinione all'autorità competente ospitante, in modo indipendente o durante il processo di messa a punto della classificazione dell'ente o del gruppo, in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione e dovrebbero invitare tale autorità a considerare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE per determinare l'importanza di suddetta succursale.
15. Laddove l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbiano comunicato all'autorità competente ospitante il parere che la succursale sia importante per l'ente o per il gruppo, l'autorità competente ospitante dovrebbe valutare se

applicare la procedura di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e dovrebbe comunicare all'autorità di vigilanza su base consolidata o all'autorità competente dello Stato membro d'origine le proprie opinioni, in modo indipendente o nel contesto di opinioni o osservazioni espresse nella classificazione dell'ente o del gruppo di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione.

16. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero valutare periodicamente l'importanza per l'ente o per il gruppo di una determinata succursale e almeno durante ciascun aggiornamento della classificazione dell'ente o del gruppo di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione. L'autorità competente ospitante dovrebbe garantire il monitoraggio continuo delle condizioni di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/CE per le succursali costituite nell'ambito del proprio mandato di vigilanza.
17. Laddove l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritengano la succursale importante per l'ente o per il gruppo, ma l'autorità competente ospitante non la ritenga significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/CE, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero comunque invitare l'autorità competente ospitante a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione.
18. Successivamente all'identificazione della succursale come significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero, senza indebito ritardo, aggiornare la classificazione dell'ente o del gruppo. In particolare, nella classificazione dell'ente o del gruppo dovrebbe essere indicato se l'autorità competente ospitante partecipa al collegio in questione in quanto membro (succursale significativa) o in quanto osservatore (succursale non significativa), come disposto dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, e l'elenco dei membri del collegio e degli osservatori dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.

4.2 Test di intensificazione di vigilanza per succursali significative

4.2.1 Procedura del test di intensificazione

19. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero cooperare sulla base dei seguenti paragrafi e dovrebbero adoperarsi per effettuare una valutazione comune e giungere a una conclusione comune relativa al fatto che una succursale, ritenuta significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, soddisfi o meno anche il test di intensificazione e debba pertanto essere considerata una succursale «significant-plus» (più che significativa) ai fini dei presenti orientamenti nonché essere soggetta alla vigilanza intensificata di cui alla sezione 5. Detta

conclusione comune dovrebbe essere comunicata all'ente e all'ente madre nell'UE dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

20. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero concordare il calendario e la procedura per l'esecuzione del test di intensificazione e per la preparazione della conclusione comune relativa alla soddisfazione o meno di tale test.
21. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero impegnarsi a eseguire la propria valutazione comune relativa al fatto che le condizioni del test di intensificazione siano soddisfatte o meno utilizzando le informazioni già disponibili in virtù del COREP e del FINREP nonché altre informazioni già raccolte dall'ente, anche grazie all'ICAAP o all'ILAAP dell'ente o del gruppo. A tal fine e fatto salvo l'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero altresì scambiarsi, nell'ambito del collegio, qualsiasi ulteriore informazione necessaria.
22. Qualora emergano opinioni contrastanti sull'esito del test di intensificazione da parte delle autorità e non si giunga a una conclusione comune, dette autorità dovrebbero presentare all'ABE la richiesta di cui all'articolo 31, lettera c), del regolamento ABE, unitamente a tutte le informazioni necessarie affinché l'ABE formuli un parere sulle questioni controverse e assista le autorità nel giungere a una conclusione comune. Tutte le autorità competenti coinvolte dovrebbero tenere conto del parere dell'ABE e risolvere la questione di conseguenza.
23. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero garantire che una succursale che soddisfi il test di intensificazione sia debitamente riportata nella classificazione dell'ente o del gruppo e che tale informazione sia debitamente comunicata al collegio di vigilanza.
24. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero riesaminare e aggiornare la loro conclusione comune sulla base dei risultati del test di intensificazione almeno una volta l'anno. Per revisione e aggiornamento, si applicano i paragrafi da 20 a 23 e la sezione 4.2.2.
25. Le autorità competenti dovrebbero garantire che una succursale che non soddisfa più il test di intensificazione rimanga una succursale significativa ai fini dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, a meno che non sia rivalutata diversamente ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto articolo, in quanto le procedure di valutazione rimangono separate.

4.2.2 Criteri per il test di intensificazione

26. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero eseguire il test di intensificazione tenendo conto delle dimensioni, dell'ambito di applicazione, della natura e dell'importanza sistemica delle attività

della succursale nello Stato membro ospitante nonché della sua rilevanza per l'ente o per il gruppo.

27. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero considerare la valutazione ulteriore di una succursale significativa solo se tale succursale svolge funzioni essenziali, come da definizione di cui alla direttiva 2014/59/UE, sulla base di informazioni provenienti dal piano di risanamento (di gruppo) o dal piano di risoluzione (di gruppo), nelle seguenti aree:
 - a. servizi bancari al dettaglio (retail banking);
 - b. servizi bancari per imprese (corporate banking);
 - c. pagamenti, compensazione, regolamento;
 - d. custodia;
 - e. assunzione e concessione di prestiti nell'ambito del sistema finanziario; oppure
 - f. investment banking.

28. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero valutare se una succursale significativa che svolge funzioni essenziali soddisfi anche le seguenti condizioni:
 - a. la succursale è importante per l'ente o per il gruppo; oppure
 - b. la succursale ha un'importanza significativa per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante.

29. Una succursale significativa che svolge funzioni essenziali dovrebbe essere considerata importante per l'ente o per il gruppo ove tale succursale soddisfi, per l'ente o per il gruppo, una o più condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.

30. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare una succursale significativa importante per l'ente o per il gruppo laddove, sulla base di qualsiasi informazione presentata dall'ente o dall'ente madre nell'UE ai fini di ICAAP, ILAAP, piano di risanamento o di qualsiasi altra pianificazione, la succursale sia stata indicata in quanto importante per l'ente o per il gruppo.

31. Per determinare se una succursale significativa che svolge funzioni essenziali debba essere considerata di importanza significativa per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dovrebbero valutare se soddisfi uno qualunque dei seguenti criteri:
 - a. la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 4 % nello Stato membro ospitante;

- b. il totale delle attività della succursale (attività associate alla succursale) costituisce una parte significativa del PIL dello Stato membro ospitante (vale a dire, supera il 4 % del PIL);
- c. il totale delle attività della succursale (attività associate alla succursale) costituisce una parte significativa del patrimonio complessivo del sistema bancario dello Stato membro ospitante (vale a dire, supera il 4 % del patrimonio complessivo del sistema bancario dello Stato membro ospitante); oppure
- d. la succursale può essere considerata di importanza sistemica, per motivi analoghi, per altri enti di importanza sistemica (O-SII) sulla base della valutazione di cui agli orientamenti ABE⁵ quando applicata a dati relativi alle succursali, ove disponibili. Sulla base del livello di integrazione delle succursali e del sostegno ricevuto da parte degli enti, le autorità competenti potrebbero anche prendere in considerazione l'ipotesi di fissare soglie più elevate per il punteggio degli O-SII al fine di identificare le succursali che soddisfano il test di intensificazione.

⁵ Orientamenti dell'ABE sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (CRD) per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (OSII)(ABE/GL/2014/10)

5. Vigilanza permanente di succursali «significant-plus»

32. La vigilanza permanente delle succursali che soddisfano il test di intensificazione (succursali «significant-plus») dovrebbe essere organizzata ed eseguita in linea con i compiti e le responsabilità dell'autorità di vigilanza su base consolidata nonché delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti, di cui alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/59/UE, e tenendo in considerazione i punti da 5.1 a 5.8 dei presenti orientamenti.
33. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero impegnarsi a garantire che il contesto operativo del collegio consenta la vigilanza a tutti gli effetti delle succursali «significant-plus», conformemente ai presenti orientamenti.

5.1 Valutazione dei rischi della succursale

34. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero garantire che una succursale «significant-plus» sia oggetto di una valutazione di vigilanza efficace ed efficiente nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) applicato agli enti e al gruppo, conformemente all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e al documento dell'ABE *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)*⁶. In particolare, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero garantire che la valutazione dei rischi del gruppo o la relazione SREP di un ente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione includano un riferimento preciso ed evidente alla valutazione di vigilanza di una succursale «significant-plus», compresa una valutazione dei rischi sostanziali a cui la succursale è o potrebbe essere esposta, il modello di business e la strategia commerciale della succursale, nonché i rischi che questa pone al sistema finanziario nello Stato membro ospitante (valutazione dei rischi della succursale).
35. La valutazione dei rischi della succursale dovrebbe essere allegata alla relazione sulla valutazione dei rischi del gruppo o alla relazione SREP per l'ente.
36. Gli enti o le succursali molto significative non dovrebbero essere tenuti a produrre informazioni ICAAP o ILAAP specifiche per la succursale. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero garantire che le informazioni ICAAP e ILAAP dell'ente, raccolte conformemente al documento dell'ABE *Orientamenti sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP*⁷, trattino debitamente le succursali

⁶ ABE/GL/2014/13

⁷ ABE/GL/2016/10

«significant-plus» e riportino adeguatamente le loro esposizioni al rischio nonché il capitale e la liquidità destinati a coprire tali rischi. A tal fine, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero garantire all'ente la cui succursale abbia soddisfatto il test di intensificazione, a seguito della comunicazione della conclusione comune delle autorità, tempo sufficiente per preparare tali informazioni specifiche.

37. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero garantire che la valutazione dei rischi della succursale tenga conto della valutazione di tutti gli elementi di cui allo SREP pertinenti alla succursale. A tal fine, la valutazione dei rischi della succursale non dovrebbe includere una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, in quanto non pertinente a livello di succursale; tuttavia, la valutazione dovrebbe includere una valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e dell'allocazione della liquidità alle esposizioni al rischio assunte dall'ente attraverso la succursale «significant-plus», preparata sulla base delle informazioni ICAAP e ILAAP del gruppo o dell'ente, poiché ciò potrebbe essere ritenuto rilevante per la succursale. La valutazione dei rischi della succursale dovrebbe includere quanto meno i risultati di una valutazione dei seguenti elementi:
- a. modello di business e strategia commerciale specifici della succursale nonché il ruolo/posizione di essa all'interno del modello di business e della strategia commerciale di un ente;
 - b. governance specifica della succursale, controlli sulla gestione dei rischi e misura in cui la succursale si integra con la governance e i controlli interni dell'ente;
 - c. rischi sostanziali per capitale, liquidità e finanziamenti a cui la succursale è o potrebbe essere esposta, come specificato nel documento dell'ABE *Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)* e qualsiasi rischio per la sopravvivenza dell'ente che derivi o potrebbe derivare dai rischi assunti dall'ente attraverso la succursale «significant-plus»;
 - d. il rischio che la succursale potrebbe rappresentare per il sistema finanziario dello Stato membro ospitante;
 - e. il contesto macroeconomico in cui la succursale opera.
38. In aggiunta a quanto sopra, la valutazione dei rischi della succursale dovrebbe fornire una panoramica di tutti i risultati delle ispezioni e dei controlli in loco effettuati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o ospitante, rilevanti per la valutazione dei rischi dell'ente o del sistema finanziario nello Stato membro ospitante.
39. Durante la stesura della valutazione dei rischi della succursale, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero assicurarsi di

aver ottenuto e debitamente considerato i dati adeguati forniti dall'autorità competente ospitante. L'autorità competente ospitante dovrebbe, quanto meno, fornire i seguenti dati:

- a. valutazione del modello di business e della strategia commerciale specifici per le succursali e relative informazioni nel contesto operativo dello Stato membro ospitante;
- b. valutazione dei rischi che la succursale può comportare per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante e relative informazioni;
- c. una descrizione e una valutazione del rischio di condotta e informazioni su possibili episodi di rischi di condotta relativi alle operazioni della succursale;
- d. una descrizione e una valutazione del contesto macroeconomico in cui opera la succursale.

40. L'autorità competente ospitante dovrebbe fornire i dati specificati al paragrafo precedente sulla base delle informazioni a sua disposizione, tra cui:

- a. relazioni relative alla stabilità statistica e finanziaria di cui agli articoli 40 e 52 della direttiva 2013/36/UE;
- b. eventuali controlli e ispezioni in loco, conformemente alla sezione 5.3;
- c. informazioni ricevute dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente alla sezione 5.4;
- d. informazioni ottenute a seguito di eventuali incontri con la direzione della succursale, conformemente alla sezione 5.6; nonché
- e. qualsiasi altra informazione disponibile alle autorità competenti.

41. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero coordinare i tempi di stesura della valutazione dei rischi delle succursali così da essere in linea con i tempi di preparazione della valutazione dei rischi del gruppo o delle relazioni SREP (vale a dire, il ciclo SREP). Se del caso, tale coordinamento dovrebbe avere luogo nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e dovrebbe figurare nel programma di revisione prudenziale dello stesso collegio (PRP del collegio) e nel calendario fissato per il raggiungimento di una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione.

5.2 Attività di coordinamento e programma di revisione prudenziale

42. Il PRP del collegio di cui agli articoli 11 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione dovrebbe, nel caso di una succursale «significant-plus», tenere conto dell'esito della valutazione dei rischi della suddetta succursale, effettuata in linea con la sezione 5.1.
43. Laddove la valutazione dei rischi della succursale abbia evidenziato rischi significativi per il capitale, la liquidità e il finanziamento a cui la succursale è o potrebbe essere esposta e/o rischi per la redditività dell'ente derivanti dalla succursale, dalla governance della succursale e dal controllo dei rischi, le conclusioni della valutazione dovrebbero essere considerate nelle attività di vigilanza programmate nell'ambito del PRP del collegio dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti.
44. Durante la stesura del PRP del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero discutere l'assegnazione del lavoro e la suddivisione dei compiti per l'esecuzione delle attività di vigilanza programmate riguardanti la succursale «significant-plus». Inoltre, le autorità sopraccitate dovrebbero vagliare la possibilità che alcune delle attività siano eseguite congiuntamente dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti.
45. Al fine di evitare la duplicazione dei compiti di vigilanza e delle richieste di informazioni all'ente sottoposto a vigilanza in merito alla succursale «significant-plus», le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero adoperarsi, durante la stesura del PRP del collegio, per definire un'adeguata assegnazione dei compiti, come specificato nella sezione 5.8.

5.3 Controlli e ispezioni in loco delle succursali «significant-plus»

46. Fatto salvo l'articolo 52 della direttiva 2013/36/UE, i controlli e le ispezioni in loco delle succursali, nella misura in cui siano stati programmati in anticipo, dovrebbero essere inclusi nel PRP del collegio, preparato conformemente agli articoli 16 e 31 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione.
47. Al fine di garantire che l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dispongano di una panoramica dei controlli e delle ispezioni in loco pianificati presso le succursali, anche se non eseguiti congiuntamente, e al fine di evitare inutili duplicazioni di azioni di vigilanza e richieste agli enti, il PRP del collegio dovrebbe, per quanto possibile, includere le informazioni relative a tutte le suddette attività organizzate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o ospitante, compresi l'ambito d'applicazione, le tempistiche e le risorse previste.
48. Laddove l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine o ospitante si accordino in merito alle tempistiche delle attività congiunte, l'autorità che avvia e organizza le attività dovrebbe tenere in debito conto le esigenze delle autorità partecipanti in termini di risorse e di cicli di vigilanza, in particolare del ciclo SREP.

49. I controlli e le ispezioni in loco non originariamente programmati in una succursale, ma avviati nel corso dell'anno, dovrebbero essere comunicati da un'autorità all'altra senza indebito ritardo e dovrebbero essere debitamente riportati nel PRP aggiornato del collegio.
50. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero garantire che il numero di controlli e ispezioni in loco per le succursali «significant-plus», su base annua, sia superiore rispetto al numero di quelli effettuati in altri tipi di succursale.
51. Un'autorità competente che avvia un controllo o un'ispezione in loco (il promotore) in una succursale «significant-plus» è tenuta ad applicare la seguente procedura:
- a. il promotore dovrebbe invitare l'altra autorità a partecipare all'esecuzione dell'attività, assicurandosi che la decisione in merito all'attività in questione sia stata presa in un lasso di tempo ragionevole che consenta alle autorità competenti di organizzare la propria partecipazione (in genere, sei settimane prima dell'inizio dell'attività se questa è stata programmata in precedenza, ma potrebbe bastare un preavviso più breve nel caso di un'attività straordinaria). Nel fare ciò, il promotore dovrebbe informare l'autorità invitata in merito all'ambito d'applicazione dell'attività al fine di consentirle di prendere una decisione con cognizione di causa.
 - b. L'autorità che riceve l'invito dovrebbe confermare la propria partecipazione senza indebito ritardo e al più tardi entro una settimana dal ricevimento dell'invito di cui al punto a), a meno che il controllo o l'ispezione in loco non siano di natura urgente, nel qual caso l'autorità invitata dovrebbe confermare la sua partecipazione entro un termine ragionevole stabilito dall'altra autorità, alla luce delle circostanze particolari che giustificano un controllo o un'ispezione in loco.
 - c. Nel caso in cui, una volta ricevuto l'invito, l'autorità decida di partecipare all'attività:
 - i. il promotore dovrebbe, per quanto possibile, programmare l'attività, compreso il calendario delle riunioni organizzate nell'ambito dello svolgimento della stessa, tenendo in debita considerazione la disponibilità dell'autorità partecipante;
 - ii. il promotore dovrebbe garantire che le informazioni pertinenti relative all'esercizio dell'attività siano messe a disposizione dell'autorità partecipante, ai sensi della legge nazionale dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo o l'ispezione;
 - iii. il promotore dovrebbe redigere una relazione che riepiloghi i risultati del controllo o dell'ispezione in loco e dovrebbe concedere all'autorità partecipante un lasso di tempo ragionevole per esprimere un parere al

- riguardo entro un termine specificato per consentire la tempestiva conclusione della relazione;
- iv. le autorità che partecipano all'attività dovrebbero adoperarsi al fine di raggiungere un accordo sulla relazione che sintetizza i risultati del controllo o dell'ispezione in loco prima di trasmettere detta relazione all'ente e, se del caso e in linea con le procedure amministrative, alla succursale;
 - v. una volta che le autorità che partecipano all'attività abbiano completato la relazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero trasmetterla all'ente o al gruppo e, se del caso e in linea con le procedure amministrative, l'autorità competente ospitante dovrebbe trasmetterla alla direzione della succursale;
 - vi. laddove le autorità che partecipano all'attività non riescano a raggiungere un accordo sulla relazione che riassume i risultati del controllo o dell'ispezione in loco, l'autorità promotrice e organizzatrice dell'attività sarà responsabile della messa a punto della relazione e della sua trasmissione all'ente o alla direzione della succursale.
- d. Nel caso in cui l'autorità invitata decida di non partecipare all'attività, il promotore dovrebbe redigere la relazione riassuntiva dei risultati del controllo o dell'ispezione in loco e informare l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente dello Stato membro d'origine o ospitante in merito ai risultati finali comunicati all'ente e alla succursale. Qualora un controllo o un'ispezione in loco di una succursale siano eseguiti dall'autorità competente ospitante e l'autorità di vigilanza consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine decidano di non partecipare all'attività, l'autorità competente ospitante dovrebbe informare l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine rispetto ai risultati prima di comunicarli alla succursale.
52. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero invitare l'autorità competente ospitante a partecipare a controlli o ispezioni in loco svolte presso un ente laddove tali attività siano rilevanti per le succursali «significant-plus» (in particolare, ciò dovrebbe includere riunioni con la direzione del gruppo o dell'ente relative a questioni inerenti a tali succursali; si veda anche la sezione 5.6).

5.4 Informazioni necessarie per la vigilanza di succursali «significant-plus»

53. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti coinvolte

nella vigilanza delle succursali molto significative dovrebbero assicurarsi di condividere, mediante la messa a disposizione di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni relative al gruppo, all'ente o alla succursale che siano adeguate, accurate e pertinenti per una vigilanza efficace ed efficiente della succursale, come stabilito nei presenti orientamenti.

54. Nel valutare la pertinenza di una particolare informazione o serie di informazioni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero, in modo proporzionato e in funzione del rischio, adoperarsi al fine di anticipare l'impatto di tali informazioni su quanto segue:
- a. attività della succursale;
 - b. governance e organizzazione della succursale, dell'ente o del gruppo nel suo insieme;
 - c. potenziale impatto sulla stabilità finanziaria di qualsiasi Stato membro, compreso quello in cui opera la succursale;
 - d. potenziale rilevanza delle informazioni per la decisione dell'autorità competente ospitante in merito all'imposizione delle condizioni generali relative alla succursale, alle attività nello Stato membro ospitante; nonché
 - e. potenziale impatto dei rischi assunti dall'ente attraverso la succursale «significant-plus» sull'ente e sulla sua redditività.
55. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, dovrebbero garantire di condividere quanto meno, in modo proporzionato e appropriato, informazioni adeguate relative ai seguenti elementi:
- a. relazioni di revisioni interne e, ove disponibili, esterne nonché le relazioni sui rischi interni dell'ente incentrate sul ruolo della succursale al suo interno e sui rischi assunti dall'ente attraverso la succursale «significant-plus»;
 - b. relazioni di liquidità dell'ente, raccolte a norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c. qualsiasi informazione pertinente che l'autorità competente dello Stato membro d'origine o ospitante abbia ottenuto dall'ente durante la preparazione della valutazione dei rischi della succursale, in conformità della sezione 5.1 dei presenti orientamenti;
 - d. relazioni che sintetizzino i risultati dei controlli e delle ispezioni in loco della succursale effettuati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità

competente dello Stato membro d'origine o ospitante, conformemente alla sezione 5.3 dei presenti orientamenti, concentrandosi sul ruolo della succursale all'interno del gruppo e sui rischi assunti dall'ente attraverso la succursale «significant-plus»;

- e. informazioni sulle misure di vigilanza specifiche per la succursale e altre misure adottate o programmate dalle autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine (si veda inoltre la sezione 5.5);
- f. eventuali misure precauzionali adottate dall'autorità competente ospitante sulla base dell'articolo 43 della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 50, paragrafo 4, di detta direttiva (si veda inoltre la sezione 5.5);
- g. informazioni relative a cambiamenti imminenti e importanti che interessino la succursale, quali cambiamenti nel sistema informatico o nel modello di business dell'ente e qualsiasi accordo di continuità operativa e piano d'emergenza pertinente;
- h. informazioni riguardanti eventi operativi, inclusi eventuali errori o interruzioni sostanziali nei servizi forniti ai clienti, nei servizi di pagamento o nei sistemi informatici nella misura in cui siano rilevanti per la succursale, inclusi attacchi o minacce informatici o alla sicurezza informatica, nonché interruzioni o guasti arrecanti danno o pregiudizio alla capacità della succursale di continuare a svolgere le proprie attività commerciali o adempiere ai propri obblighi in qualità di fornitore di sistemi e servizi di pagamento;
- i. informazioni riguardanti strategie o piani aziendali relativi alle operazioni future della succursale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali offerte di nuovi prodotti o servizi significativi non inclusi nell'articolo 39 della direttiva 2013/36/UE;
- j. documentazione derivante dall'applicazione degli articoli 143, 151, paragrafi 4 e 9, nonché 283, 312 e 363 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- k. informazioni rilevanti per la valutazione del piano di risanamento del gruppo o dell'ente.

56. Tali informazioni dovrebbero essere scambiate tempestivamente e in forma scritta o elettronica, per quanto possibile avvalendosi di mezzi di comunicazione sicuri, al fine di agevolare l'esecuzione delle pertinenti attività di vigilanza in modo efficiente ed efficace.

57. In caso di tensione di liquidità, le autorità competenti interessate dovrebbero notificarsi reciprocamente tale situazione, in conformità dei requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione e secondo la procedura di cui al regolamento di

esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione; inoltre, nel fornire le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, dovrebbero esporre l'impatto previsto della tensione sulla liquidità dell'ente e dovrebbero fornire gli ultimi indicatori di liquidità disponibili nella valuta del mercato interno dello Stato membro d'origine dell'ente e in tutte le altre valute rilevanti per l'ente.

5.5 Applicazione di sanzioni e misure di vigilanza

58. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero applicare all'ente le misure di vigilanza di cui agli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE sulla base dei risultati dello SREP e dei risultati specifici della valutazione dei rischi della succursale in caso di applicazione di misure relative ai rischi assunti dall'ente attraverso una succursale «significant-plus» o a carenze individuate in tale succursale.
59. Fatto salvo l'articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero coordinare l'applicazione delle misure di vigilanza e delle misure precauzionali adottate in relazione alla succursale «significant-plus», nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza, considerando in particolare quanto segue:
- a. il tipo di misure da adottare;
 - b. le tempistiche e la durata delle misure;
 - c. l'ambito d'applicazione delle misure in termini di esposizioni interessate, governance o qualsiasi altra questione, o relative a singoli, se rivolte a privati, rilevante o rilevanti; nonché
 - d. collegamenti con i risultati della vigilanza emersi dalla valutazione dei rischi della succursale.
60. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero, periodicamente, mettersi reciprocamente al corrente di eventuali misure macro-prudenziali, o di qualsiasi altra misura applicata a enti o succursali ai fini della salvaguardia della stabilità finanziaria, che potrebbero essere pertinenti per l'ente o per le succursali molto significative.
61. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero prendere in considerazione le informazioni relative alle misure macro-prudenziali ricevute in ottemperanza al paragrafo precedente, al fine di decidere se estendere le misure all'intero ente, ai sensi delle disposizioni sulle misure macro-prudenziali e sul loro riconoscimento volontario stabilite dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).⁸

⁸ Cfr. la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macro-prudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2).

62. Al momento di prendere decisioni rispetto alle misure macro-prudenziali di riconoscimento applicate in uno Stato membro ospitante a un ente che opera attraverso una succursale, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero inoltre considerare quanto segue:
- a. tipo, ambito d'applicazione e natura delle misure macro-prudenziali e se si tratti di «misure relative al primo pilastro» (ad esempio, modifiche ai fattori di ponderazione del rischio, a norma dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013) o «misure relative al secondo pilastro» (ad esempio, un fattore minimo di ponderazione del rischio applicato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2013/36/UE);
 - b. ambito d'applicazione e natura delle operazioni della succursale, in particolare se le sue operazioni o esposizioni sarebbero state interessate dalla misura macro-prudenziale, laddove le operazioni o le esposizioni fossero state effettuate da un ente operante nello Stato membro ospitante tramite una controllata, piuttosto che mediante una succursale;
 - c. quadro macro-prudenziale ed eventuali misure macro-prudenziali esistenti nello Stato membro d'origine che siano applicabili all'ente (e quindi alle sue succursali) e se tali misure siano intese ad affrontare lo stesso rischio di quelle applicate dall'autorità competente ospitante;
 - d. le raccomandazioni del CERS che stabiliscono norme minime in materia di reciprocità in questioni macro-prudenziali⁹.

5.6 Quadro di comunicazione per una succursale «significant-plus»

63. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero adoperarsi al fine di garantire che le comunicazioni trasmesse all'ente o al gruppo riguardanti la succursale siano coerenti. A tal fine, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero assicurarsi di essersi consultate prima di rilasciare qualsiasi comunicazione formale al gruppo o all'ente relativamente alla succursale.
64. Quando l'autorità competente ospitante comunica con la succursale «significant-plus», in particolare in sede di richiesta di informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità della normativa applicabile, compresi i presenti orientamenti, l'autorità dovrebbe tenere debitamente informate l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine e coordinarsi con esse.

⁹ Ibid.

65. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero, quanto meno, organizzare una riunione annuale congiunta con la direzione della succursale, ove possibile anche in presenza dei rappresentanti dell'alta dirigenza dell'ente, per discutere quanto segue:
- a. l'andamento finanziario della succursale a fine esercizio e le eventuali previsioni a medio termine su tale andamento;
 - b. la strategia commerciale della succursale e in che modo quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e la attuerà;
 - c. le attività principali della succursale e i rischi pertinenti; nonché
 - d. i risultati di vigilanza riguardanti le operazioni della succursale e le azioni intraprese o da adottare da parte dell'ente per porre rimedio alle questioni pertinenti.
66. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine o ospitante non siano in grado di partecipare a tale riunione congiunta, queste dovrebbero informare le altre autorità partecipanti, le quali dovrebbero comunicare a quelle assenti le conclusioni della riunione e discutere eventuali azioni di follow-up.
67. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero concordare la forma e la frequenza delle riunioni congiunte con l'alta dirigenza dell'ente, finalizzate alla discussione di questioni più specifiche relative alla succursale «significant-plus» o che potrebbero potenzialmente interessare tale succursale.
68. Tali riunioni congiunte con l'ente e con la direzione della succursale dovrebbero essere debitamente indicate nel PRP del collegio.

5.7 Ruoli e responsabilità delle autorità dello Stato membro d'origine e ospitanti nella valutazione del piano di risanamento

69. All'interno del processo di valutazione del piano di risanamento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o della procedura per la valutazione del piano di risanamento del gruppo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva e considerando anche le disposizioni di cui alla *raccomandazione dell'ABE sulla copertura delle entità nel piano di risanamento di gruppo*¹⁰, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero consultare l'autorità ospitante competente per le succursali significative, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
70. Per facilitare tale consultazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero condividere il piano di risanamento di

¹⁰ ABE/Rec/2017/02

gruppo o il piano dell'ente, rispettivamente, con l'autorità competente ospitante, secondo il calendario stabilito dal collegio delle autorità di vigilanza per la valutazione del piano di risanamento, e una decisione congiunta sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo. Inoltre, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero chiedere il contributo dell'autorità competente ospitante della succursale «significant-plus» per facilitare la valutazione del piano di risanamento di gruppo o dell'ente.

71. L'autorità competente ospitante dovrebbe fornire il proprio contributo alla valutazione del piano di risanamento di gruppo o dell'ente entro il termine stabilito dal collegio delle autorità di vigilanza. Detto contributo potrebbe essere sotto forma di commenti generali sul piano. Inoltre, l'autorità competente ospitante dovrebbe fornire commenti circa le parti del piano relative alla succursale «significant-plus» o osservazioni relative a omissioni che interessino la copertura della succursale tenendo conto delle disposizioni di cui alla *raccomandazione dell'ABE sulla copertura delle entità nel piano di risanamento di gruppo*¹¹. L'autorità competente ospitante dovrebbe inoltre informare l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente dello Stato membro d'origine di qualsiasi aspetto della pianificazione di risanamento relativo alla succursale.
72. Il contributo dell'autorità competente ospitante all'autorità di vigilanza su base consolidata o all'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe includere le seguenti informazioni, che tengano conto se la succursale sia stata definita «significant-plus» in virtù della sua rilevanza per il gruppo o per l'ente, o perché di importanza sistemica nello Stato membro ospitante:
 - a. una valutazione del modo in cui l'ente o il gruppo abbiano svolto l'analisi delle funzioni essenziali e delle linee di business principali con riferimento alla descrizione della succursale «significant-plus» e della classificazione delle funzioni essenziali nonché delle linee di business principali di tale succursale;
 - b. un parere sulla strategia dell'ente o del gruppo e sull'approccio alla succursale «significant-plus» e un'analisi dell'interconnessione giuridica e operativa, nonché degli accordi esistenti, in particolare derivanti dalle condizioni poste dall'autorità competente ospitante nell'interesse del bene comune;
 - c. una descrizione delle principali attività e dei servizi forniti dalla succursale «significant-plus»;
 - d. un'analisi di come e quando la succursale «significant-plus», ai sensi delle condizioni descritte nel piano, possa richiedere l'utilizzo di strumenti delle banche centrali nonché delle attività che si prevede possano essere qualificate in quanto garanzie;

¹¹ Ibid.

- e. una valutazione della credibilità delle opzioni di risanamento, delle procedure di governance/escalation, degli scenari e degli indicatori relativi alla succursale «significant-plus», ad esempio se si considera in quanto parte di cessione o di altre opzioni di risanamento effettuate dall'ente o dal gruppo;
 - f. informazioni relative ai rischi sostanziali che la succursale «significant-plus» può porre all'ente o alle dipendenze che l'ente può avere sulla succursale o a rischi o dipendenze tra la succursale e gli operatori del mercato locale;
 - g. una valutazione complessiva dell'adeguatezza del livello di copertura del piano di risanamento di gruppo o dell'ente rispetto alla succursale «significant-plus»;
 - h. informazioni relative a qualsiasi altra questione rilevante ai fini della valutazione della completezza, della qualità e della credibilità complessiva del piano.
73. L'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero preparare la valutazione globale del piano di risanamento di gruppo o dell'ente in conformità dei requisiti di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, riprendendo i dati ricevuti dall'autorità competente ospitante, in conformità del paragrafo 72. L'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero consultarsi ulteriormente con l'autorità competente ospitante rispetto alla relazione sulla valutazione globale.
74. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero adoperarsi al fine di garantire che tutte le discussioni, consultazioni e delibere riguardanti la valutazione del piano di risanamento (di gruppo) tengano pienamente conto del calendario per la valutazione di tale piano, definito nell'ambito del collegio.
75. Nel caso in cui le carenze significative o gli impedimenti individuati nel piano si riferiscano alla succursale «significant-plus», questi dovrebbero essere debitamente riportati nel processo di valutazione del piano di risanamento (di gruppo), unitamente alla pertinente decisione congiunta. Qualsiasi comunicazione con l'ente (madre nell'UE) o con la succursale rispetto a tali questioni dovrebbe essere debitamente coordinata tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti, nell'ambito del quadro operativo del collegio.

5.8 Assegnazione di compiti alle diverse autorità competenti

76. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero garantire che il quadro operativo del collegio delle autorità di vigilanza non solo consenta, ma consegua un'assegnazione efficiente ed efficace dei compiti alle diverse autorità coinvolte nella vigilanza di una succursale «significant-plus», in conformità dei presenti orientamenti.

77. A tal fine, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbero valutare periodicamente se l'assegnazione dei compiti sia avvenuta in maniera efficiente ed efficace, così da consentire la vigilanza della succursale «significant-plus» in conformità dei presenti orientamenti e, in caso negativo, dovrebbero proporre miglioramenti al quadro operativo del collegio mediante una modifica degli accordi scritti o del PRP dello stesso collegio.
78. Il meccanismo di assegnazione dei compiti definito nell'ambito del quadro operativo del collegio dovrebbe essere considerato efficiente ed efficace quando raggiunge i seguenti obiettivi:
- a. evita inutili duplicazioni di compiti, ottimizza le risorse di vigilanza, impiega tutta l'intelligence e le competenze disponibili ed elimina gli oneri superflui per gli enti posti sotto vigilanza;
 - b. rispecchia l'esperienza di vigilanza in termini di capacità tecniche o conoscenza del mercato locale, assicurandosi che ciascuna autorità competente svolga i compiti a essa più adatti;
 - c. rispecchia il modo in cui un ente sottoposto a vigilanza che operi su base transfrontaliera mediante succursali «significant-plus» è organizzato ed è proporzionato a natura, scala e complessità dell'ente interessato sottoposto a vigilanza;
 - d. è adatto alla vigilanza di un ente in funzione della sua organizzazione direttiva (ovvero centralizzazione/decentralizzazione) e in termini di organizzazione delle sue linee di business.
79. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero concordare i termini dell'assegnazione dei compiti e riportarli debitamente negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio. Il collegio dovrebbe essere debitamente informato dell'esistenza e, se del caso, dell'esito degli accordi di assegnazione.
80. Qualora emergano opinioni contrastanti sul meccanismo di assegnazione dei compiti da parte delle autorità e non si riesca a raggiungere un accordo, le autorità dovrebbero presentare all'ABE la richiesta di cui all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010, unitamente a tutte le informazioni necessarie affinché l'ABE formuli un parere sulle questioni controverse e assista le autorità nel giungere a una conclusione comune. Tutte le autorità competenti interessate dovrebbero tenere conto del parere dell'ABE e risolvere la questione di conseguenza.
81. Tali termini dovrebbero quanto meno descrivere nel dettaglio quanto segue:
- a. le attività specifiche da assegnare a ciascuna autorità;

- b. il quadro giuridico applicabile;
 - c. i ruoli e le responsabilità delle autorità interessate, in particolare quando l'assegnazione dei compiti è diversa da quella prevista a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE a seguito di un accordo sulla delega di compiti;
 - d. il tipo di informazioni che devono essere scambiate tra le autorità di vigilanza per l'esecuzione dei compiti;
 - e. lingua, frequenza e mezzi/forma delle informazioni da scambiare;
 - f. le norme in base alle quali dovrebbero essere eseguiti i compiti;
 - g. eventuali feedback, consigli o istruzioni da parte di un'autorità all'altra;
 - h. i metodi di lavoro da utilizzare;
 - i. accesso alla documentazione prodotta dopo che un compito assegnato è stato completato;
 - j. il calendario per il completamento dei compiti assegnati;
 - k. i termini in virtù dei quali l'autorità alla quale è stato assegnato un compito dovrebbe riportare al collegio; nonché
 - l. i termini in virtù dei quali può aver luogo la cessazione anticipata di qualsiasi assegnazione di compiti.
82. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero informare l'ente e la succursale «significant-plus» in merito all'assegnazione dei compiti, in conformità del quadro di comunicazione del collegio.
83. Al fine di attuare l'assegnazione dei compiti nel modo più efficiente possibile, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti dovrebbero esaminare la fattibilità giuridica e operativa della delega di compiti, laddove sia consentita dalla legislazione UE o nazionale, con l'intento di istituirla in quanto meccanismo di assegnazione dei compiti. L'esame della fattibilità giuridica e operativa della delega dovrebbe essere effettuato su base volontaria e a seconda del compito, fatte salve le competenze e le responsabilità assegnate alle autorità nazionali o alle istituzioni dell'Unione.
84. Qualsiasi delega di compiti su base volontaria dovrebbe essere effettuata in linea con la normativa dell'UE e quella nazionale ed essere pienamente concordata tra le autorità interessate, almeno per quanto riguarda gli elementi di cui al punto 81 e qualsiasi altro elemento necessario per stabilire un meccanismo per l'assegnazione dei compiti sicuro dal punto di vista giuridico e pienamente operativo.

85. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitanti coinvolte nella vigilanza di una succursale «significant-plus» dovrebbero studiare la migliore assegnazione di compiti possibile, nell'ambito del collegio e in ottemperanza ai paragrafi precedenti anche, e in particolare, quando la delega non è ritenuta legalmente e operativamente fattibile.